

**DIRITTI DELLE PERSONE NON
VEDENTI PER LA REDAZIONE E
FIRMA DEGLI ATTI**

**SONO UNA PERSONA NON VEDENTE
SENZA ALCUNA MISURA DI
PROTEZIONE GIURIDICA, E HO
NECESSITÀ CHE QUALCUNO DI
FIDUCIA MI AIUTI IN OCCASIONE DELLA
REDAZIONE E COMPIMENTO DEI VARI
ATTI. SPESSO, TUTTAVIA, INCONTRO
DELLE RESISTENZE, CIO' È CORRETTO?**

No. Fermo restando che alle persone non vedenti deve essere garantita l'accessibilità dei documenti, la l.n. 18/75 riconosce il diritto di richiedere di essere supportate nella redazione e compimento di atti di qualunque natura da altra persona di fiducia. La persona che presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre, dopo la firma dell'interessato, la propria, premettendo ad essa le parole "il testimone". La persona che presta assistenza anche nella redazione dell'atto, deve apporre, oltre alla propria firma insieme a quella della persona non vedente, anche la dicitura "partecipante alla redazione dell'atto".

